

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2015812** Data: **27.11.2012**
Oggetto: **LEGGE BALDUZZI – ATTIVITA' ISPETTIVA**
Allegato: **Traccia per cartello informativo**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

LEGGE BALDUZZI – DIVIETO INGRESSO MINORI ANNI 18 ATTIVITA' ISPETTIVA AAMS – GUARDIA FINANZA - SIAE

Gentile Associato,

con riferimento alla circolare 2015412 del 16 novembre, che rammentava l'entrata in vigore della "Legge Balduzzi" (DL 158 del 13/09/12 convertito con modificazioni dalla Legge 189 del 08/11/12) si evidenzia che in queste ore numerosi Associati hanno segnalato l'incremento dell'attività ispettiva nei Negozi di Gioco da parte di personale AAMS o della Guardia di Finanza o della SIAE, probabilmente in ossequio di quanto disposto dall'articolo 7, comma 9 della Legge Balduzzi che prevede la pianificazione di almeno 10.000 controlli annuali.

I controlli, in particolare, sono volti alla verifica della presenza all'interno dei locali di persone minori di anni 18, poiché **dal giorno 11 novembre 2012 persiste il divieto di ingresso (quindi non solo di gioco)** dei minori sia nelle **sale bingo** che nelle aree - ovvero nelle sale - in cui sono installate le **VLT**, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività **principale** quella di **scommesse** su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi.

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, del punto di gioco, avrà quindi **l'obbligo** di identificare il soggetto mediante la richiesta di esibizione di un documento, ove non sia manifesta la maggiore età e, ove il minore di anni 18, che sia solo o accompagnato da un maggiorenne, si rifiuti di lasciare il locale, è necessario **chiamare le competenti autorità** (Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri) e **segnalare l'accaduto per iscritto al competente ufficio AAMS**.

Si riporta nuovamente di seguito l'art. 7, comma 8, del DL 158/12 convertito con integrazioni e modificazioni nella Legge 189/2012 (in vigore dall' 11 novembre 2012)

8) Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

Si suggerisce di posizionare in più punti del locale un cartello informativo, di cui si allega traccia (ove non già fornito dal proprio Concessionario, in caso di Gestori).

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Si rammenta che la violazione del divieto di accesso di minori di 18 anni è punita ai sensi dei comma 22 e 23 dell'art. 24 DL 98/2011 (legge 111/2011), che prevedono quanto segue:

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00;
- indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
- per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
- nell'ipotesi in cui la violazione del divieto riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria